

REGOLAMENTO (CEE) N. 2556/80 DELLA COMMISSIONE

del 3 ottobre 1980

recante applicazione di una misura particolare d'intervento per il frumento tenero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1870/80⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 878/77 del Consiglio, del 26 aprile 1977, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1366/80⁽⁴⁾,

considerando che l'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2727/75 dispone che, per evitare massicci acquisti all'intervento in alcune regioni, le autorità nazionali competenti possono essere autorizzate ad adottare misure particolari d'intervento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1146/76 del Consiglio, del 17 maggio 1976⁽⁵⁾, determina le regole generali relative all'applicazione di misure particolari e speciali di intervento;

considerando che tali misure particolari possono consistere, in particolare, nella conclusione di un contratto di magazzinaggio fra l'organismo d'intervento e un detentore di frumento sulla base di un'indennità giornaliera;

considerando che, a causa della situazione e delle prospettive di smercio di cereali dello Schleswig-Holstein, sorgono delle preoccupazioni concernenti la tenuta del mercato in questa regione per i primi sei mesi della campagna 1980/1981; che è pertanto necessario decidere l'applicazione di misure di magazzinaggio per un quantitativo totale di 240 000 t di frumento tenero; che è opportuno prevederne l'applicazione a decorrere dal 16 ottobre 1980 e stabilirne le modalità di esecuzione;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1134/68 del Consiglio⁽⁶⁾, le somme ivi indicate sono pagate utilizzando il tasso di conversione che era in vigore al momento della realizzazione dell'operazione o di parte di essa; che, a norma dell'articolo 6 del suddetto regolamento, si considera come momento della realizzazione dell'opera-

zione la data in cui si verifica il fatto generatore del credito sull'importo relativo all'operazione stessa, quale definito dalla regolamentazione comunitaria o, in mancanza e in attesa di essa, dalla regolamentazione dello Stato membro interessato; che, tuttavia, in virtù dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 878/77, si può derogare alle suddette disposizioni;

considerando che, per quanto riguarda l'aiuto al magazzinaggio privato nel settore in questione, per il calcolo dell'importo di detto aiuto in moneta nazionale nonché per il calcolo degli altri importi previsti dal presente regolamento, è opportuno applicare il tasso di conversione in vigore al momento della cessazione del contratto di magazzinaggio;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'organismo d'intervento della Repubblica federale di Germania conclude con i detentori di frumento tenero che ne facciano richiesta contratti di magazzinaggio alle condizioni previste dal presente regolamento.

2. Questa misura particolare d'intervento interessa un quantitativo totale di 240 000 t di frumento tenero raccolto nello Schleswig-Holstein e avente un tempo di caduta secondo Hagberg inferiore a 160 secondi.

Articolo 2

1. La misura particolare d'intervento prevista dal presente regolamento comporta la conclusione, fra l'organismo d'intervento della Repubblica federale di Germania e i detentori di frumento tenero, di contratti in forza dei quali:

a) i detentori si impegnano a conservare, in un luogo di magazzinaggio determinato, a decorrere dal 16 ottobre 1980 e fino al 15 gennaio 1981 per la totalità, fino al 15 febbraio 1981 per i due terzi e fino al 15 marzo 1981 per l'ultimo terzo, un quantitativo determinato di frumento tenero;

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 184 del 17. 7. 1980, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 106 del 29. 4. 1977, pag. 27.

⁽⁴⁾ GU n. L 140 del 5. 6. 1980, pag. 19.

⁽⁵⁾ GU n. L 130 del 19. 5. 1976, pag. 9.

⁽⁶⁾ GU n. L 188 dell'1. 8. 1968, pag. 1.

b) l'organismo d'intervento concede ai detentori, alla scadenza dell'ultimo periodo di magazzinaggio di cui alla lettera a), un premio giornaliero destinato a coprire le spese dell'operazione, fissato forfettariamente a 0,03 ECU/t.

2. Il premio di cui al paragrafo 1, lettera b), è concesso per il quantitativo che si trova permanentemente nel luogo di magazzinaggio. Per ogni quantitativo mancante è riscosso un importo di 9 ECU/t. Tuttavia, per l'applicazione del presente paragrafo si tiene conto di una tolleranza di 3 kg per t.

3. L'organismo d'intervento controlla l'esistenza delle scorte dei richiedenti prima della firma del contratto e alla data di cessazione del magazzinaggio. Inoltre, esso effettua tutti i controlli necessari per verificare il rispetto dell'obbligo.

4. I cambiamenti di magazzino possono essere effettuati soltanto con l'autorizzazione dell'organismo d'intervento. In tal caso, le spese che ne risultano sono a carico del detentore.

Articolo 3

I detentori che desiderano sottoscrivere tali impegni devono presentare apposita domanda scritta, avente valore di impegno definitivo, anteriormente all'8 ottobre 1980, presso l'organismo d'intervento, indicando il quantitativo in questione, che non può essere inferiore a 200 t.

Se i quantitativi totali per i quali i detentori desiderano impegnarsi superano quelli di cui all'articolo 1, paragrafo 2, l'organismo d'intervento ripartisce i quantitativi che saranno oggetto degli impegni proporzionalmente ai quantitativi offerti da ciascun detentore. In tal caso il quantitativo minimo è di 80 t. L'organismo d'intervento comunica ai detentori, prima del 16 ottobre 1980, i quantitativi che saranno oggetto di impegno.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

Articolo 4

1. Per beneficiare della misura particolare d'intervento prevista dal presente regolamento, il frumento tenero deve essere di qualità sana, leale e mercantile ai sensi del paragrafo 2 e avere un tempo di caduta secondo Hagberg inferiore a 160 secondi.

2. Il frumento tenero si considera di qualità sana, leale e mercantile, se risponde ai requisiti previsti all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1569/77 ⁽¹⁾.

Articolo 5

Se il frumento tenero che ha beneficiato della misura particolare d'intervento prevista dal presente regolamento non risponde, alla fine del periodo di magazzinaggio, ai requisiti qualitativi di cui all'articolo 4, il premio di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), non è versato per i quantitativi in questione.

Articolo 6

Lo Stato membro interessato informa la Commissione dello svolgimento delle operazioni previste dal presente regolamento.

Articolo 7

Il tasso di conversione da applicare ai vari importi che figurano nel presente regolamento è il tasso rappresentativo in vigore il giorno di scadenza del contratto.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 174 del 14. 7. 1977, pag. 15.